

Lo ha sostenuto la Cassazione: c'è concorso tra amministratore e autore dei contenuti

Blog, i post lesivi vanno rimossi

Il gestore web che non si attiva risponde di diffamazione

Pagina a cura
DI NICOLA PIETRANTONI

L'amministratore di un sito internet che viene a conoscenza della pubblicazione, sul proprio blog, di contenuti lesivi dell'altrui reputazione e non si attiva tempestivamente a rimuoverli, commette il delitto di diffamazione aggravata (art. 595, 3° comma, c.p.) in concorso con l'autore delle espressioni offensive. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione penale con la sentenza n. 12546 del 20/3/2019, secondo cui la condotta omissiva dell'amministratore si traduce in «consapevole adesione, da parte di quest'ultimo, al significato dello scritto offensivo dell'altrui reputazione», con l'inevitabile effetto di replicare quel contenuto e amplificarne la portata diffamatoria. Secondo i giudici di legittimità, dunque, il gestore del sito, in questo caso, il blogger, non risponde penalmente nel caso in cui «reso edotto dell'offensività della pubblicazione, decide di intervenire prontamente a rimuovere il post offensivo».

Il principio espresso dalla Corte di cassazione è coerente con la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Rolf Anders Daniel Pihl vs. Svezia; Delfi AS vs. Estonia; Magyar vs. Ungheria), tra l'altro richiamata, dagli stessi giudici di legittimità, nel testo della sentenza in esame. Infatti, secondo la Cedu «il fatto che il gestore avesse tempestivamente rimosso sia il post sia il commento offensivo, per di più scrivendo un nuovo post contenente la spiegazione di quanto accaduto e le scuse, era da ritenersi un comportamento idoneo a escluderne la responsabilità per concorso in diffamazione» con la conseguenza che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, la Corte europea aveva «escluso la possibilità di ritenere automaticamente responsabile il gestore del sito per qualsiasi commento scritto da un utente, sempre che, una volta a conoscenza del contenuto diffamatorio del commento, si sia immediatamente ed efficacemente adoperato per rimuoverlo».

Il provvedimento della Cassazione consente di fare il punto sulla qualificazione giuridica e sui relativi profili di responsabilità penale degli amministratori/gestori dei siti internet attraverso i quali una moltitudine indefinita di utenti veicola, anche più volte al giorno, comunicazioni, messaggi, commenti, immagini, riproduzioni audio e video, che possono avere effetti diffamatori. Va ricordato che la responsabilità dell'autore materiale della diffamazione on-

La giurisprudenza penale	
Cass. Pen. n. 12546/2019	Il gestore del sito internet, che viene a conoscenza della pubblicazione sul proprio blog, da parte di terzi, di contenuti lesivi dell'altrui reputazione e non provvede a rimuoverli tempestivamente, risponde di diffamazione aggravata (art. 595, 3 comma, c.p.) in concorso con l'autore materiale delle espressioni offensive.
Cass. Pen. n. 4873/2017	L'utilizzo di espressioni offensive sul web, ad esempio su una bacheca Facebook, integra il delitto di diffamazione aggravata in quanto lo strumento utilizzato è in grado di raggiungere potenzialmente una pluralità indeterminata di destinatari.
Sezioni Unite Penali n. 31022/2015	Forme di comunicazione telematica quali social network forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, sono espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21, Cost.), ma non rientrano, come le testate giornalistiche telematiche, nel concetto di "stampa" di cui alla Legge 47/1948.
Cass. Pen. n. 1675/2018	Il ruolo di amministratore di un sito internet non è equiparabile al direttore o vice-direttore delle testate giornalistiche telematiche e, dunque, non rientra nella previsione dell'art. 57 c.p., norma che punisce - a titolo di colpa - l'omesso controllo del direttore responsabile in ordine al contenuto pubblicato sul periodico da lui diretto.

Le norme	
Art. 595 c.p. (Diffamazione)	«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».
Art. 57 c.p. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica)	«Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo».
Art. 110 c.p. (pena per coloro che concorrono nel reato)	«Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita...».
Art. 21, Costituzione	«Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione» (...).

line, colui che crea e pubblica in rete un contenuto offensivo dell'altrui reputazione, è pacifica: a titolo esemplificativo, la Cassazione penale ha più volte sottolineato che la «diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata», dal momento che «questa modalità di comunicazione di un contenuto informativo suscettibile di arrecare discredito alla reputazione altrui, ha

potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone» (sez. V, n. 4873, 1/2/2017).

Per quanto riguarda il coinvolgimento del gestore dello spazio web che ospita messaggi diffamatori pubblicati da terze persone, la giurisprudenza ha innanzitutto precisato che strumenti informatici quali social network, forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list sono certamente espressione del diritto, garantito all'articolo

21 della Costituzione, di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma non sono soggetti alle tutele e agli obblighi previsti dalla legge n. 47/1948 sulla stampa. Sul punto, la Cassazione penale ha stabilito che solo la testata giornalistica telematica rientra nel concetto di «stampa» ai sensi della citata normativa, in quanto «è di intuitiva evidenza che un quotidiano o un periodico telematico, strutturato come vero e proprio giornale tradiziona-

le, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile (spesso coincidenti con quelli della pubblicazione cartacea), non può certo paragonarsi a uno qualunque dei siti web innanzi citati, in cui chiunque può inserire dei contenuti» (Sezioni unite penali, n. 31022, 17/7/2015; sez. V, n. 16751 del 19/2/2018).

Proprio alla luce di tale distinzione, la Cassazione ha precisato, sempre in tema di diffamazione, che solo il direttore della testata giornalistica telematica risponde ai sensi dell'articolo 57 del codice penale, per aver omesso di esercitare il controllo sul contenuto del periodico da lui diretto (sez. V, n. 1275, 23/10/2018). Vale la pena ricordare che l'articolo 57 c.p. prevede, anche per il direttore responsabile del giornale telematico, una responsabilità penale a titolo di colpa e una relativa sanzione «diminuita in misura non eccedente un terzo» rispetto a quella astrattamente stabilita per l'autore materiale della diffamazione (reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a euro 516 nel caso di diffamazione aggravata ex art. 595, 3° comma c.p.).

Per quanto concerne, invece, l'amministratore di un sito internet che ospita un blog, non potendo far riferimento ai criteri previsti dall'articolo 57 c.p., i giudici di legittimità, in assenza di specifiche indicazioni normative, hanno individuato un profilo di eventuale responsabilità penale attraverso le regole comuni. In buona sostanza, l'amministratore può rispondere in due circostanze: in qualità di autore materiale della diffamazione, oppure quale concorrente dell'autore materiale nel caso in cui, come si è già visto, non abbia rimosso tempestivamente, dallo spazio web che gestisce, contenuti offensivi di cui abbia avuto conoscenza. In entrambe le ipotesi (autore materiale o concorrente), è opportuno segnalare che si tratta di una responsabilità dolosa e non colposa (come nel caso previsto all'articolo 57 c.p.), situazione che dovrebbe suggerire soprattutto agli amministratori di blog, forum e social network, vere e proprie piazze virtuali ove chiunque può inserire il proprio commento, una particolare attenzione, in generale, su quanto viene diffuso e, in particolare, su eventuali segnalazioni in merito all'offensività di contenuti già pubblicati.

10 ONLINE
© Riproduzione riservata
La sentenza sul sito www.italiagoggi.it/docio7